Sent. n. 153/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- MURA Graziano, nato a Sindia (NU) il 25/10/1984, ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 7/A, C.F. MRUGZN84R25I748F;

- MURA Antonello, nato a Sindia (NU) il 12/03/1980, ivi residente in Via Cuglieri n. 29, C.F. MRUNNL80C12I748R;

- Società Agricola "BADDE ARROZZA" S. S., con sede legale in Sindia (NU), via Eleonora n. 31, P. IVA 01527200917, in persona del legale rappresentante *pro tempore* MURA Alessandra;

- MURA Alessandra, nata a Sindia (NU) il 18/09/1978, ivi residente in via Eleonora n. 31, C.F. MRULSN78P58I748F, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della Società Agricola "BADDE ARROZZA" S. S.

Visto l'atto di citazione depositato il 29 gennaio 2026, iscritto al n. 26445 del

registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Gianmarco MASSA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per sentirli condannare, a titolo di dolo e in via solidale, al risarcimento del danno erariale dagli stessi cagionato agli Organismi Pagatori (AGEA e dal 2021 in poi ARGEA), per la somma di euro 258.813,88 o per quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

In data 18/12/2024, a seguito di denuncia della Guardia di Finanza, Tenenza di Bosa Marina, e previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura erariale ha acquisito una notizia di danno, avente a oggetto, tra gli altri, l'indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR, da parte della Società Agricola "BADDE ARROZZA" esercente l'attività di "allevamento di ovini e caprini", per complessivi euro 101.389,78, in relazione alle annualità dal 2018 al 2020.

Con nota prot. n. 3580 del 10/09/2025 l'Ufficio requirente ha chiesto alla Guardia di Finanza di Bosa Marina di aggiornare le tabelle di cui alle pagine 16, 17 e 27 della segnalazione di danno erariale del 18/12/2024, riportando tutte le domande di contributi presentate e tutti i pagamenti ricevuti dalla

società “BADDE ARROZZA” dal 2018 all’attualità. Il relativo riscontro è stato trasmesso con nota prot. n. 4303 del 5/11/202.5

A conclusione dell’attività istruttoria, è stato emesso un invito a fornire deduzioni, per danno erariale dolosamente cagionato per l’illecita percezione di contributi a valere sul FEAGA e sul FEASR da parte della Società Agricola “BADDE ARROZZA” per le annualità dal 2018 al 2024 per l’importo complessivo di euro 258.813,88, di cui i presunti responsabili devono rispondere in via solidale, nei confronti di MURA Graziano, MURA Antonello, Società Agricola “BADDE ARROZZA” S. S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* MURA Alessandra e MURA Alessandra, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della detta Società Agricola. Entro il termine di 45 giorni dalle notifiche, tutte perfezionatesi in data 18/11/2025, nessuno degli invitati si è avvalso delle facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di accedere al fascicolo istruttorio, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.

La Società Agricola “BADDE ARROZZA” S.S., come risulta dal certificato camerale, è stata costituita in data 20/12/2017 da MURA Alessandra (sorella di MURA Antonello e MURA Graziano), socio amministratore e legale rappresentante, e da MURA Graziano, anch’egli socio amministratore, che ha rivestito la detta qualità fino al 27/07/2020, data in cui è fuoriuscito, almeno formalmente, dalla compagine societaria, rinunciando alla carica di socio e cedendo la sua quota alla madre.

Dall’1/01/2024 all’attualità MURA Graziano riveste nuovamente la qualità di socio amministratore della “BADDE ARROZZA”, in sostituzione della madre.

La Società, per il tramite del legale rappresentante MURA Alessandra, ha presentato negli anni dal 2018 al 2024, sulla base dei mandati di assistenza, agli atti, rilasciati al Centro di Assistenza Agricola Impresa Verde Nuoro s.r.l. - C.A.A. Coldiretti, diverse richieste di contributi a valere sul FEAGA e sul FEASR dettagliatamente indicate nell'atto di citazione.

Ad avviso della Procura, la società agricola "BADDE ARROZZA" rappresenterebbe lo schermo, artificiosamente creato, grazie al quale MURA Graziano e MURA Antonello, hanno potuto continuare, nei fatti, a beneficiare delle somme di denaro rinvenienti dalle suddette provvidenze a valere sui Fondi FEAGA e FEASR, tentando in tal modo di aggirare il divieto di percepire contribuzioni pubbliche, gravante sui due fratelli, recato dall'art. 67 del Codice Antimafia, in quanto entrambi destinatari di misura di prevenzione personale.

A tal fine, come evidenziato dalla Guardia di Finanza, MURA Graziano e MURA Antonello hanno trasferito alla Società Agricola, immediatamente a ridosso della costituzione di quest'ultima, i titoli posseduti, legittimanti la percezione dei contributi di cui si tratta.

Precisamente, nel 2018, MURA Graziano ha trasferito 51 dei 52 titoli sino ad allora detenuti (rimanendo in possesso di un solo titolo del valore di euro 14,39, che nel 2020 ha restituito alla Riserva Nazionale) alla neocostituita Società Agricola, di cui ha assunto la qualità di socio, e per il 2018 e il 2019 ha dichiarato ai fini fiscali esclusivamente il reddito relativo alla titolarità del 50% delle quote della Società. Anche MURA Antonello, sempre nel 2018, ha ceduto alla Società, poco prima costituitasi, i propri titoli, legittimanti la percezione dei contributi di cui si tratta.

Secondo la Procura, MURA Graziano sarebbe il vero e proprio *dominus* occulto della società agricola "BADDE ARROZZA" alla luce delle previsioni dell'atto costitutivo, rinvenienti dal certificato camerale, secondo cui i proventi della Società agricola sono ripartiti in parti uguali tra i due soci; per esserne stato socio amministratore, pur se non anche legale rappresentante, dalla costituzione della Società, avvenuta in data 20/12/2017, fino al 27/07/2020, data in cui gli è, almeno e solo formalmente, subentrata la madre; e per esserne nuovamente divenuto socio amministratore dall'1/01/2024 fino all'attualità.

Ma alle vicende della Società non sarebbe estraneo neppure MURA Antonello, sia perché, come Graziano, ha ceduto alla Società, poco prima costituitasi, i propri titoli, legittimanti la percezione dei contributi di cui si tratta, sia perché risulta dipendente, con qualifica di operaio addetto ai lavori agricoli, della Società Agricola a far data dal 21/01/2022.

Dalla segnalazione di danno erariale emerge inoltre che, nonostante "sulla carta" fossero titolari di due distinte ditte individuali, ciascuna con una sua posizione IVA, i due fratelli MURA Antonello e MURA Graziano, in realtà, conducevano insieme l'attività di allevamento ovicaprino in modo unitario, tanto da essere titolari di un conto corrente cointestato (n. 756-70343558 acceso presso Banco di Sardegna, filiale di Sindia) a far data dal 23/03/2013; questo conto è stato effettivamente utilizzato (sostanzialmente fino ai primi mesi del 2018) nell'ambito di una sorta di gestione economica comune della/e attività agricole esercitata/e.

In definitiva, sia MURA Graziano che MURA Antonello traggono dall'attività della Società agricola quei mezzi di sostentamento, rinvenienti dalle

contribuzioni pubbliche, cui, singolarmente e personalmente, non potrebbero accedere in forza dell'art. 67 del Codice Antimafia.

La procedura per l'accesso ai finanziamenti FEAGA e FEASR prevede che le domande presentate tramite i Centri di Assistenza Agricola siano trasmesse all'Organismo pagatore e che quest'ultimo proceda all'erogazione dei contributi spettanti, qualora la documentazione esibita dimostri il possesso dei "titoli".

La Procura ha ricordato che l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia") prevede che "*Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza*" e che il successivo art. 67, comma 1, stabilisce che "*Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: […] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali […]*".

Nel caso di specie, né MURA Graziano, né MURA Antonello - singolarmente e personalmente, e neppure attraverso lo schermo della Società agricola - avrebbero potuto accedere, dopo l'applicazione nei loro confronti delle rispettive misure di prevenzione, alle contribuzioni percepite a valere sul FEAGA e sul FEASR.

La Procura ha richiamato la sentenza n. 65/2025 di questa Sezione relativa a un caso analogo.

Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero "*creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione*", costituendo artatamente una società per tentare di eludere il divieto di ricevere sovvenzioni pubbliche, gravante su MURA Graziano e su MURA Antonello, dai quali provenivano i terreni costituenti i "titoli" legittimanti l'introito delle provvidenze in parola, integrando la fattispecie astratta contemplata dalla "clausola di esclusione" di cui all'art. 60 del menzionato Regolamento (UE) 1306/2013.

Inoltre, il contratto di società dovrebbe ritenersi nullo, data la genetica invalidità della causa, per essere stato stipulato in violazione alla legge, ossia per eludere la norma imperativa di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Infine, MURA Alessandra avrebbe presentato dichiarazioni mendaci nei moduli sottoscritti per chiedere i contributi, ben consapevole dei divieti di accedere alle contribuzioni pubbliche discendenti dalla normativa antimafia, gravanti su MURA Graziano, socio amministratore o comunque socio occulto in via di fatto, e anzi vero *dominus* della Società, e su MURA Antonello, anch'egli socio occulto della "BADDE ARROZZA", e di conseguenza gravanti sulla Società medesima.

Le dichiarazioni mendaci sarebbero state rese per ottenere illecitamente la percezione di danaro pubblico, la cui erogazione è finalizzata al perseguimento di specifici programmi di interesse generale, e nel caso di specie della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea (la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori, la competitività delle imprese

agricole e lo sviluppo rurale); si sarebbe così realizzato quel "rapporto di servizio in senso funzionale", che la consolidata giurisprudenza (contabile e della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione) ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con specifico vincolo di destinazione.

In conclusione, per la Procura risulterebbe integrato il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente richiesti, e il comportamento tenuto da MURA Alessandra, che sarebbe connotato da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientato a un'azione *contra legem*, mediante dichiarazioni mendaci volte a celare la misura di prevenzione definitiva di cui erano destinatari Graziano e Antonello MURA, tali da indurre in errore l'Organismo pagatore ai fini dell'indebito conseguimento dei benefici in parola.

Secondo l'Ufficio requirente vi sarebbe, altresì, l'occultamento doloso del danno erariale realizzato, sia con una condotta attiva, sia in violazione di obblighi di comunicazione, ossia costituendo artatamente la Società per eludere il divieto discendente dal Codice Antimafia e rendendo dichiarazioni mendaci nelle quali è stata omessa la menzione dell'anzidetta circostanza preclusiva alla percezione dei contributi, sicché, come previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994, e in presenza di fatti penalmente rilevanti, l'esordio della prescrizione deve essere collocato almeno al momento della conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (Comunicazione di Notizia di Reato del 13/10/2021, da cui è originato il procedimento penale n. 2102/2021, instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano).

Prima di tali accertamenti, infatti, non era possibile, né per la Procura, né per

l'Amministrazione danneggiata, stante il meccanismo dell'autocertificazione, avvedersi del danno erariale cagionato dai convenuti.

Il rapporto di servizio sussisterebbe in primo luogo nei confronti della Società Agricola "BADDE ARROZZA", che ha illegittimamente percepito dal 2018 i contributi per cui è causa, fungendo da schermo affinché il denaro pubblico, erogato da AGEA e ARGEA, affluisse nella disponibilità di MURA Graziano e MURA Antonello.

Il rapporto di servizio sussisterebbe anche rispetto alla legale rappresentante, MURA Alessandra, che ha presentato in nome e per conto della Società medesima tutte le domande per il conseguimento delle provvidenze FEAGA e FEASR e, ancora più a monte, ha consentito la nascita fittizia della Società quale strumento per tentare di aggirare, in frode alla legge, il divieto di conseguire quelle stesse erogazioni gravante sui fratelli MURA Graziano e MURA Antonello.

Infine, il rapporto di servizio risulterebbe integrato anche nei confronti di MURA Graziano e MURA Antonello, il primo - ad avviso della Procura - vero e proprio *dominus* occulto della Società, il secondo artefice, al pari del fratello, della fittizia cessione dei titoli alla neocostituita Società agricola e lavoratore dipendente, ma in realtà socio occulto della stessa, sicché entrambi, in definitiva, si sarebbero ingeriti nel procedimento amministrativo finalizzato alla percezione delle provvidenze di cui si tratta.

Stante l'elemento soggettivo del dolo, tutti i convenuti sono stati chiamati a rispondere del presunto danno, come sopra quantificato, in via solidale.

All'udienza del 17 settembre 2026 il P.M. ha chiesto che sia dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e ha osservato che la fondatezza dell'azione

non è stata contestata, né in fase preprocessuale, né processuale. Ha insistito, quindi, per la condanna di tutti i convenuti a titolo di dolo, in via solidale, sussistendo per ciascuno di essi il rapporto di servizio in senso funzionale come indicato in citazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato ai convenuti nei termini di legge, deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile, di Graziano MURA, Antonello MURA, Alessandra MURA e Società Agricola "BADDE ARROZZA" S.S.

In secondo luogo, il Collegio osserva che l'erogazione dei contributi è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del rappresentante legale della Società e ciò ha reso estremamente problematica l'emersione della fattispecie delittuosa, configurando un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso in esame, per come ricostruito dalla Procura regionale con il supporto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni contenute nelle domande presentate all'Amministrazione competente all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi fossero solo all'apparenza corrette. La fattispecie dannosa si è disvelata solo a seguito della specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo essa emergere dal mero esame delle domande depositate presso l'organo pagatore, poiché, a prima vista, risultavano regolari.

Conseguentemente, non può ritenersi che la presentazione di tali atti fosse

idonea a consentire un'effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, posto che, da un riscontro di rito da parte dell'Amministrazione erogatrice sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo, non sarebbero emerse le situazioni che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse e approfondite metodiche di indagine hanno consentito di portare alla luce.

Nel caso in trattazione, pertanto, si è in presenza di una violazione degli obblighi di comunicazione che integra espressamente un'ipotesi di occultamento doloso del danno anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026 (art.1, comma 2, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026).

Nel merito, la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno patrimoniale è parzialmente fondata.

Come emerge dalla ricostruzione della vicenda riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede (sul punto cfr. Sezione Sardegna sentenza n.131/2026), è pacifico in atti che il sig. Graziano MURA, con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro in data 30/11/2007, è stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni uno; in data 30/04/2008, il provvedimento è stato confermato dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari; in data 24/03/2009, la Cassazione ha respinto il ricorso avverso il decreto della Corte d'Appello e la misura è divenuta definitiva; è stato altresì destinatario della misura di prevenzione personale dell'avviso orale per la durata di anni tre, disposta dal Questore di Nuoro in data 28/01/2010; e non ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 179 del codice penale.

Analogamente, il sig. Antonello MURA con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro in data 13/05/2008, divenuto definitivo in data 22/07/2008, è stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due, e non ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 179 del codice penale.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011, all'art. 67 - effetti delle misure di prevenzione - stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, al comma 1 che "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere ... g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*" e al comma 8 che " *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale*." (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132; successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178, ha dichiarato, tra l'altro: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo art. 24,

comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»).

I predetti non avrebbero potuto avere accesso alle contribuzioni pubbliche, pertanto, hanno trasferito i propri titoli, legittimanti la percezione dei contributi di cui si tratta, e i terreni alla Società Agricola "BADDE ARROZZA", costituita il 20.12.2017, della quale Graziano MURA è socio al 50% (dalla costituzione della stessa all'attualità, con un'interruzione per il periodo 27.07.2020 – 01.01.2024 nel quale gli è subentrata la madre Basilia COSSU) insieme alla sorella Alessandra MURA, che ricopre la veste di rappresentante legale e ha presentato le Domande di aiuto contenenti le dichiarazioni "infedeli" dolosamente omissive.

Orbene, è necessario chiarire che la beneficiaria dei contributi in discussione è una società semplice; secondo la prospettazione accusatoria, Graziano MURA, socio al 50%, avrebbe esercitato il ruolo di socio occulto anche nel periodo in cui formalmente aveva ceduto le quote alla madre.

Il ruolo di *dominus* e socio occulto di Graziano MURA appare evidente, considerato che la sorella Alessandra MURA e la madre Basilia COSSU non risultano avere mai esercitato attività agricola e che la costituzione della Società appare effettuata al fine precipuo di consentire ai destinatari delle misure di prevenzione di continuare a percepire i contributi pubblici non figurando direttamente.

Diversa è la posizione di Antonello MURA che, pur avendo conferito i suoi titoli alla Società, risulta solo dipendente della stessa a far data dal 21/01/2022. Non vi è agli atti la prova che Antonello MURA fosse socio occulto, anche

alla luce del fatto che il conto corrente cointestato n. 756-70343558, acceso presso il Banco di Sardegna, filiale di Sindia, a far data dal 23/03/2013, sarebbe stato utilizzato congiuntamente da Graziano e Antonello MURA sostanzialmente fino ai primi mesi del 2018, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza.

Ciò considerato, Antonello MURA deve essere assolto dall'accusa formulata nell'atto di citazione.

Premesso quanto sopra, il Collegio non ignora che la Società agricola non era destinataria di alcuna misura di prevenzione, in quanto la circostanza relativa a Graziano e Antonello MURA, proprio in virtù delle previsioni del Codice Antimafia, non comporta automaticamente alcun effetto estensivo nei confronti della Società.

Infatti, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 "*Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni*", e ciò non è avvenuto.

La Società agricola è stata costituita successivamente all'applicazione delle misure di prevenzione e il Tribunale non avrebbe potuto estenderle a un soggetto non ancora esistente.

Ancora, non trova applicazione neanche il secondo comma dell'art. 68 del D.lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale "*I provvedimenti previsti dal comma 4*

dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma".

Orbene, il Collegio evidenzia che le misure di prevenzione sono estranee alla materia penale, considerato che la CEDU le ha escluse dal novero delle misure privative della libertà personale di cui all'art. 5 della Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo, fondando il riconoscimento della reciproca autonomia delle due aree dell'ordinamento penale sulla diversità sostanziale dell'oggetto su cui si incentra l'esame giudiziale: in sede di prevenzione si scrutina la pericolosità sociale del soggetto prevenuto, mentre nel processo penale si discute della responsabilità penale dell'imputato.

Analogamente, la Corte di cassazione ha affermato che le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva, anziché punitiva, e che lo scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato, non la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato (cfr. sentenza n. 116 del 2024).

Posto, quindi, che non si tratta di norme penali né ad esse assimilabili, con tutto ciò che avrebbe implicato tale equiparazione, la Sezione osserva che l'art. 68 su richiamato non avrebbe potuto trovare applicazione in conseguenza dell'occultamento doloso posto in essere da Alessandra MURA a beneficio della Società richiedente i contributi, di cui era socio amministratore.

Inoltre, l'art 85, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 dispone che "*La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: ... e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci*", di conseguenza Alessandra MURA avrebbe dovuto dichiarare che uno dei soci, Graziano MURA, era sottoposto a misure di prevenzione.

In tutte le domande in questione vi è stata, quindi, una dichiarazione omissiva mendace, in violazione dell'obbligo di corretta informazione, che integra una condotta dolosa occultativa.

Solo se la misura di prevenzione fosse stata dichiarata correttamente, avrebbe consentito di applicare l'art. 68, comma 2, sopra richiamato.

La condotta dolosa fa venire meno, in ogni caso, lo schermo societario, peraltro assai debole nella fattispecie in esame, considerato che si tratta di società semplice, priva di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e che delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente tutti i soci.

Nella fattispecie in discussione è evidente che la Società agricola costituiva lo strumento attraverso il quale Graziano MURA ha potuto ottenere i contributi comunitari fin dalla costituzione della stessa, in qualità di socio.

Se si accogliesse una diversa ipotesi, dovrebbe ritenersi che, se Graziano MURA avesse presentato le domande di contributi a titolo individuale, questi non sarebbero spettati, mentre avrebbe potuto accedervi come socio della "BADDE ARROZZA" S.S.

Dalla documentazione agli atti di causa appare incontestato che la Società

agricola ha presentato le richieste di contributi pubblici indicate dettagliatamente alle pagine da 6 a 11 dell'atto di citazione, in seguito alle quali le è stata erogata la somma complessiva di euro 258.813,88.

Pertanto, alla luce delle inequivoche previsioni normative, il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici in epoca successiva alla condanna alle misure di prevenzione non può che essere causalmente ricondotto all'omessa comunicazione all'Amministrazione erogatrice, da parte della Società convenuta, dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali la richiedente ha dichiarato - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Orbene, il Collegio osserva che Alessandra MURA ha posto in essere un'attività consapevolmente diretta a ottenere le agevolazioni, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l'Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali, falsamente rappresentando la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del contributo pubblico in discussione, con una condotta connotata da dolo, in quanto consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem*.

Come si è visto, il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la

predisposizione da parte della sig.ra MURA di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l'Amministrazione, destinataria delle istanze finalizzate all'attribuzione degli indennizzi, non aveva la possibilità di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.

Deve ritenersi, pertanto, che i convenuti, tranne Antonello MURA, siano responsabili in solido, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici sopra richiamati.

Conclusivamente, va emessa pronuncia di condanna nei confronti di MURA Graziano, la Società Agricola "BADDE ARROZZA" S. S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* MURA Alessandra e MURA Alessandra in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della Società Agricola "BADDE ARROZZA" S. S., al risarcimento in favore di AGEA e dal 2021 in poi ARGEA, della somma complessiva di euro 258.813,88.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (2 giugno 2025) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **assolve MURA Antonello** dalla domanda attorea;

- **condanna MURA Graziano**, la **Società Agricola "BADDE ARROZZA"**

S. S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* **MURA Alessandra** e **MURA Alessandra** in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della Società Agricola "BADDE ARROZZA" S. S., a pagare in solido, a titolo di risarcimento del danno in favore di AGEA (per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020) e di ARGEA Sardegna (per i pagamenti effettuati dal 2021), la somma di euro **258.813,88** (diconsi euro duecentocinquantottomilaottocentotredici/88) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, i soccombenti al pagamento in solido, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **629,12** (diconsi euro seicentoventinove/12).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 08.10.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus